

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI BERGAMO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

LUONGO Emilio, nato a Battipaglia (SA) il 01.02.1996 e residente in Aquara (SA) Via Francesco Spirito n. 64, C.F.: LNGMLE96B01A717K, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMR72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con



sede in Bergamo, Via Pradello n. 12, tutti elettivamente domiciliati
ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia,
con sede in Brescia, Via Santa Caterina n. 6, PEC:
ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

E NEI CONFRONTI

- **dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS** (Graduatoria Provinciale per le Supplenze) della provincia di Bergamo per le classi di concorso A029, A030 AL55 e AL56, valida per gli anni scolastici 2020/2022;

- **dei docenti iscritti nella seconda fascia delle G.I.** (Graduatorie di Istituto) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo per le classi di concorso A029, A030 AL55 e AL56, valida per gli anni scolastici 2020/2022;

-controinteressati-

OGGETTO

inserimento del ricorrente nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto della Provincia di Bergamo per le classi di concorso A029 "*Musica negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado*"; A030 "*Musica nella scuola secondaria di I grado*"; AL55 "*Strumento musicale negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado (Tromba)*";AL56 "*Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (Tromba)*".

^^^^

FATTO

Il dott. Luongo Emilio è in possesso del diploma c.d. AFAM in



strumento musicale (Tromba) conseguito presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno in data 28.09.2015, congiuntamente al possesso del diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 02.07.2015, nonché dei 24 CFU nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche conseguiti presso il Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno in data 01.06.2018, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs n. 59/2017 (cfr. all. nn. 3, 4 e 5).

I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di II Livello secondo le medesime corrispondenze alle Classi di Laurea Magistrale universitarie.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508 di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”, nell’art. 4, rubricato “*validità dei diplomi*” al comma 1 prevede testualmente, a seguito della modifica apportata dalla L. n. 628/2002, che “**i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all’art. 1, in base all’ordinamento previgente al momento dell’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazioni**”; non solo, ma nel comma 3 bis dello stesso art. 4 della L. n. 508/1999 espressamente il legislatore dispone che “**Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999 n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi**



gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado”.

Il Decreto Interministeriale del 05 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, definiva le “Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi di laurea specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”. Non dimentichiamo che anche su parere della Direzione Generale per il Personale scolastico del MIUR, prot. n. 6629 del 10.08.2011, il diploma di conservatorio era considerato equipollente al titolo di secondo livello ai fini dell’accesso al concorso per dirigente scolastico, poiché i diplomati del vecchio ordinamento, i cui titoli erano rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del regolamento di cui al DPR 08.07.2005 n. 212 (che attivava i corsi di secondo livello nell’AFAM in analogia con il sistema universitario), richiedevano la frequenza di corsi accademici di notevole durata, fornendo una formazione di elevato livello. Questo parere seguiva al DPR 140/2008 sul reclutamento dei dirigenti scolastici, che indicava come requisito di accesso la laurea magistrale, o titolo equiparato, ovvero la laurea conseguita nel precedente ordinamento.

Anche l’art. 1, comma 102, della Legge n. 228/2012 testualmente recita “Al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facente parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti



ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenente alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 06 luglio 2007”.

Infine, il comma 107 bis dell’art. 1 della L. 228/2012, così come in ultimo novellato dalla L. 27.02.2017 n. 19, statuisce che: “Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.

Il ricorrente, dunque, possiede la laurea c.d. AFAM equipollente ai Diplomi Accademici di II Livello secondo le medesime corrispondenze alle Classi di Laurea Magistrale universitarie, nonché i 24 CFU, ossia i titoli che l’art. 5 del D.Lgs. n. 59/2017 equipara all’abilitazione.

Senonché il MIUR, con Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 -senza tener conto della predetta disposizione normativa- consentiva l’accesso nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto solo ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione (art. 3, comma 6), escludendo illegittimamente il dott. Luongo.

Pertanto, egli risulta inserito nell’Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo per le classi di concorso A029, A030, AL55 e AL56 in seconda fascia delle GPS alla posizione rispettivamente nn. 109, 223, 13 e 27 (cfr. all. n. 6) e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di istituto nell’Ambito Territoriale Provinciale di Bergamo per le medesime classi di concorso, nonostante sia in possesso dei titoli ormai identificati con l’abilitazione all’insegnamento.



Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che in ordine alla richiesta di inserimento nelle GPS e nelle graduatorie di istituto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per costante giurisprudenza di legittimità.

Sul punto la Suprema Corte ha statuito che in presenza di un ricorso nel quale la domanda è *“volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”* (cfr. *ex multis*, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 16.12.2016 n. 25972; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 15.12.2016 n. 25840; Cass. civ., Sez. Unite, Ord. 13.09.2017 n. 21196; Trib Roma, Sez. III, sentenza 22.03.2019 n. 2823).

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì all’inserimento del ricorrente, che è già in possesso di determinati requisiti, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

^^^^

2) Illegittimità e, conseguente, disapplicazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.

Con ordinanza n. 60 del 10.07.2020 *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento*



delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” il Ministero dell’Istruzione costituiva in ciascuna provincia le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) (art. 3, comma 1), nonché disciplinava l’utilizzo delle graduatorie di istituto da parte del Dirigente Scolastico (art. 11), entrambe finalizzate all’attribuzione di supplenze annuali e temporanee.

Palese è l’illegittimità dell’O.M. n. 60 del 10 luglio 2020 nella parte in cui non consente al ricorrente -in possesso dei titoli idonei abilitanti- l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

L’O.M. n. 60/2020 citata è illegittima in quanto si pone in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale docente.

Mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 59 “*Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria*” è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181, della L. n. 107 del 2015. A seguito di tale novella il legislatore stabilisce una nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: **tra i titoli di accesso l’abilitazione viene equiparata al conseguimento del titolo di laurea unitamente al conseguimento dei 24 CFU** (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

Così l’articolo 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017 recita: “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:*
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo



equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

In sintesi, il legislatore equipara l'abilitazione alla laurea magistrale oppure al diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o ad altro titolo equipollente o equiparato, unitamente ai 24 CFU.

In questo quadro la condotta del Ministero, che non ha consentito al ricorrente di inserirsi nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle g.i., appare illegittima.

Il dott. Luongo Emilio è in possesso sia del diploma c.d. AFAM che dei 24 CFU e vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59/2017).

In particolare, “il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento dei 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

E' lo stesso legislatore, dunque, che ha sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cfu.



Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato - per come sopra argomentato - che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 cfu perseguono medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli (cfr. Trib. Salerno, Sez. Lavoro, 21.01.2020 n. 107).

Nel medesimo alveo giurisprudenziale diversi Giudici del Lavoro hanno disapplicato l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 consentendo l'inserimento in I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I. ai docenti laureati muniti del titolo di studio coerente con la classe di concorso unitamente ai 24 CFU (cfr., *ex multis*, Trib. Cosenza, Sez. Lavoro, sentenza n. 1115/2021 del 18.05.2021; Trib. Messina, Sez. Lavoro, Ordinanza del 22.12.2020, R.G. n. 3562/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lavoro, sentenza n. 35/2020; Trib. Roma, Sez. Lavoro, sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Cassino, Sez. Lavoro, sentenza n. 425/2019; Trib. Siena, ordinanza n. 2493/2019).

^^^^

La rilevata illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa eurocomunitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento.

Invero, ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio (cfr. *Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. n. 206 del 2007*); il MIUR, mediante il DPR n. 19 del 2016, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio alla professione di docente nelle rispettive classi di concorso.



Tra l'altro il legislatore nazionale, con l'art. 1, comma 79, della L. n. 107 del 2015 evidenzia la sostanziale irrilevanza della c.d. “*abilitazione all'insegnamento*”, stabilendo che il Dirigente Scolastico può conferire incarichi anche a docenti che sono sprovvisti del titolo di abilitazione. Ciò conferma che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie che non richiedono l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione (*cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., sentenza n. 2823/2019 del 22.03.2019; Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 119/2020; Trib. La Spezia, Sez. Lav., sentenza n. 35/2020, Trib. Salerno, Sez. Lav., sentenza n. 107/2020; Trib. Parma, Sez. Lav., sentenza n. 46/2020; Trib. Cassino, Sez. Lav., sentenza n. 425/2019*).

Alla luce della normativa primaria, dei principi costituzionali e del diritto eurocomunitario, si chiede all'occorrenza la disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020.

^ ^ ^ ^ ^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'U.S.R. Lombardia– A.T.P. di Bergamo.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento



“*pleno iure*” del ricorrente nella competente fascia delle GPS e delle G.I. sarebbero scavalcate nelle graduatorie e nel punteggio. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR nonché sul sito



dell'U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Bergamo.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il dott. Luongo Emilio, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR nonché dell'U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo.

- per i motivi dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, in quanto illegittima, accertare e dichiarare che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma c.d. AFAM che, congiuntamente al possesso del diploma di maturità di scuola secondaria superiore, è equipollente ai Diplomi Accademici di II Livello secondo le medesime corrispondenze alle Classi di Laurea Magistrale universitarie congiuntamente ai 24 CFU per l'accesso alle classi di concorso A029, A030 AL55 e AL56 e, per l'effetto, ordinare al MIUR – U.S.R. Lombardia – A.T.P. di Bergamo di inserirlo nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per le predetti classi di concorso, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.



Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020.
- 2) domanda inserimento GPS e G.I., prot. n. 1766075 del 03.08.2020;
- 3) certificato di diploma c.d. AFAM in strumento musicale (Tromba) conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 28.09.2015;
- 4) certificato dei 24 CFU conseguito presso il Conservatorio di Musica "G. Martucci" di Salerno in data 01.06.2018;
- 5) diploma di scuola secondaria superiore conseguito il 02.07.2015;
- 6) documento attestante la posizione in graduatoria del ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 11.02.2022

-avv. Mario Chieffallo-

